



REGOLAMENTO

**REQUISITI ASSICURATIVI APPLICABILI AI VETTORI AEREI E
AGLI ESERCENTI DI AEROMOBILI EX REGOLAMENTO (CE)
N. 785/2004 E RELATIVO REGIME SANZIONATORIO**

Edizione n° 1, Revisione n° // del 07/02/2025

SOMMARIO

Premesse	4
Art. 1 Finalità e oggetto	5
Art. 2 Ambito di efficacia	5
Art. 3 Definizioni normative	6
Art. 4 Assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e posta	8
Art. 5 Certificato di assicurazione – Modelli allegati.....	8
Art. 6 Adempimenti	9
Art. 7 Disposizioni sanzionatorie	10
Art. 8 Disposizioni abrogative.....	12
Art. 9 Modifica allegati.....	12
Art. 10 Entrata in vigore e decorrenza di efficacia	12
ALLEGATI	12

Premesse

1. Il Regolamento (CE) n. 785/2004 e s.m.i., adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in data 21 aprile 2004 ed entrato in vigore il 30 aprile 2005 stabilisce i requisiti minimi assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
2. La Comunicazione (2008) 216 del 24.04.2008 della Commissione Europea ha richiamato il principio fondante del Regolamento (CE) n. 785/2004 costituito dall'obbligo, per tutti i vettori e gli esercenti, di essere assicurati specificatamente, secondo requisiti minimi uniformi, in modo da coprire la propria responsabilità nell'ambito del trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, bagagli, merci e terzi lasciando tuttavia impregiudicate le norme vigenti derivanti in materia da Convenzioni Internazionali, dal diritto comunitario e dal diritto interno.
3. L'art. 771 del Codice della Navigazione prevede che gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo, fra gli altri documenti, le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie.
4. L'art. 798 del Codice della Navigazione, rubricato "Obbligo di assicurazione", prevede che "l'aeromobile non può circolare se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria".
5. Il decreto legislativo n. 197 del 6 novembre 2007 ha introdotto la disciplina sanzionatoria per le violazioni del predetto Regolamento, in attuazione dell'art. 8 dello stesso, modificando altresì la previsione dell'art. 1234 c. nav., relativo all'importo della sanzione amministrativa in caso di omessa assicurazione obbligatoria.
6. Il Regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008 stabilisce, all'art. 4, che tra le condizioni per il rilascio della licenza di esercizio vi sia il rispetto, da parte dell'impresa, dei requisiti in materia di copertura assicurativa.
7. In relazione al trasporto della posta, i requisiti minimi assicurativi non sono contenuti nel Regolamento (CE) n. 785/2004. Il principio generale secondo il quale i vettori aerei devono essere assicurati per coprire la loro responsabilità nei confronti della posta trasportata è stabilito all'art. 11 del Reg. (CE) 1008/2008 mentre la copertura minima per la posta trasportata è regolata dal diritto nazionale ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) 785/2004.

Art. 1*Finalità e oggetto*

1. Scopo del presente Regolamento è quello di fornire principi e criteri per l'osservanza e l'applicazione della normativa di cui al Reg. (CE) n. 785/2004.

Il presente Regolamento si pone altresì nell'ottica di garantire maggiore certezza e trasparenza nell'individuazione del soggetto che offre la copertura assicurativa al fine di tutelare le imprese operanti nel settore del trasporto aereo, nonché gli utenti finali e i terzi coinvolti in un eventuale sinistro.

Art. 2*Ambito di efficacia*

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili, comunitari e non, che effettuano voli a destinazione o provenienza dal territorio italiano, inclusi gli scali tecnici, fatta eccezione per:

- a) gli aeromobili di Stato di cui l'art. 3, lettera b), della Convenzione Internazionale per l'Aviazione Civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
- b) gli aeromobili con una massa massima la decollo (MTOM) inferiore a 20 Kg;
- c) le macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore);
- d) i palloni frenati (ancorati al suolo);
- e) i cervi volanti;
- f) i paracadute (compresi i paracadute ascensionali);
- g) gli aeromobili, inclusi gli alianti, con un MTOM inferiore a 500 kg, e gli ultraleggeri entrambi utilizzati per:
 - scopi non commerciali, oppure
 - corsi di pilotaggio a livello locale senza attraversamento delle frontiere internazionali,

limitatamente agli obblighi assicurativi previsti dal Regolamento (CE) n. 785/2004 per i rischi di guerra e terrorismo.

2. L'articolo 5 e gli allegati del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai titolari di licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata da ENAC.

3. Il presente Regolamento non si applica ai vettori o agli esercenti di aeromobili che esclusivamente sorvolino il territorio dello Stato, senza effettuare alcuno scalo.

Art. 3*Definizioni normative*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **“assicurazione su base aggregata”**: l'ammontare massimo degli indennizzi che l'assicuratore garantisce complessivamente nel corso del periodo assicurativo per il risarcimento dei danni causati dal rischio guerra e assimilati, qualunque sia il numero di sinistri verificatisi o il numero di aeromobili colpiti nel periodo stesso, per ciascuna polizza;
- b) **“coassicurazione”**: l'assicurazione di rischi ripartita tra più assicuratori ai sensi dell'art. 1911 e ss. del Codice Civile. Resta inteso che, laddove si dia il caso di coassicurazione, il rapporto è gestito dall'impresa incaricata, ma tutte le imprese che assumono il rischio devono essere “imprese di assicurazione” ai sensi della definizione di cui alla lett. e);
- c) **“DSP”**: i diritti speciali di prelievo così come definiti dal Fondo Monetario Internazionale. Il valore di un DSP viene calcolato giornalmente sulla base di un paniere delle valute internazionali più importanti (euro, dollaro americano, yen giapponese, sterlina inglese);
- d) **“esercente di aeromobili”**: una persona o un organismo che ha la reale continuativa disponibilità dell'utilizzo o dell'esercizio dell'aeromobile;
- e) **“impresa di assicurazione”**: l'impresa, che eserciti attività assicurativa ai sensi dell'art. 1, co.1, lett. c) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, autorizzata all'esercizio in Italia dei rami ricompresi nelle “Assicurazioni Aeronautiche”;
- f) **“intermediario assicurativo”**: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa, come definita dall'art. 106, co. 1, del Decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, che sia iscritto al Registro degli Intermediari detenuto dall'IVASS ai sensi dell'art. 109 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

- g) **"MTOM"**: la massa massima al decollo, che corrisponde ad un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile contenuto nel manuale di volo;
- h) **"operazione commerciale"**: operazione eseguita a fronte di un corrispettivo e/o un nolo;
- i) **"passeggero"**: ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;
- j) **"scalo tecnico"** o **"scalo non commerciale"**: atterraggio eseguito per fini diversi dall'imbarco o dallo sbarco di passeggeri, di merci o di posta;
- k) **"sorvolo"**: operazione di volo sul territorio nazionale senza atterraggio (art. 794 c. nav.);
- l) **"terzo"**: ogni persona fisica o giuridica, esclusi i passeggeri e i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;
- m) **"transito dei servizi aerei"**: sorvoli e scali tecnici regolamentati dall'art. 794 c.nav. e dall'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali siglato a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificato dall'Italia con legge 306/83;
- n) **"vettore aereo comunitario"**: un vettore aereo in possesso di una valida licenza di esercizio rilasciata dall'Autorità dello Stato membro competente per il rilascio della licenza di esercizio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008;
- o) **"volo"**:
 - per i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco;
 - per i terzi, l'utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre, la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, in particolare mediante correnti d'aria;
 - per le merci, i bagagli registrati e la posta, il periodo di trasporto decorre dal momento in cui i bagagli e le merci o la posta sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato.

Art. 4

Assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e posta

1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili sono assicurati per la responsabilità nel trasporto aereo per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi, secondo i requisiti e le coperture minime assicurative di cui al Reg. (CE) n. 785/2004 e s.m.i.
2. Al trasporto della posta, tenuto conto dell'equivalenza della natura dei beni, si applicano i requisiti minimi assicurativi previsti per le merci dal Reg. (CE) n. 785/2004 e s.m.i.
3. In ogni caso le disposizioni contrattuali che intercorrono tra gli assicuratori, i vettori e gli esercenti di aeromobili non devono impedire a questi ultimi di ottemperare ai requisiti assicurativi minimi.
4. L'ENAC, ove necessario, può richiedere prove supplementari in merito alla copertura assicurativa al vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.

Art. 5

Certificato di assicurazione – Modelli allegati

1. I titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'ENAC sono tenuti a possedere un certificato di assicurazione, redatto secondo uno dei modelli allegati (A e B), in cui dimostrino di rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti dal Regolamento (CE) 785/2004 e s.m.i.
2. Il certificato di assicurazione è emesso dalle imprese di assicurazione (utilizzando il Modello A) ovvero dagli intermediari assicurativi (utilizzando il Modello B) nazionali, comunitari e non comunitari abilitati all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia nei rami ricompresi nell'autorizzazione "Assicurazioni Aeronautiche".
3. Nei casi di coassicurazione, tale circostanza viene indicata nel certificato di assicurazione redatto secondo il Modello A e l'impresa di assicurazione individuata come incaricata garantisce che la copertura assicurativa è pari al 100% del rischio assicurato e si impegna a produrre nel termine di cinque giorni dalla presentazione del Modello l'elenco delle imprese che hanno assunto il rischio, nonché le relative quote di riparto del rischio assicurato all'indirizzo pec protocollo@pec.enac.gov.it.
4. L'intermediario assicurativo utilizza il Modello B dando contestuale evidenza dell'elenco delle imprese che hanno assunto il rischio, nonché delle relative quote di riparto del rischio assicurato.

5. Eventuali variazioni che comportassero modifiche nella composizione dei soggetti assicuratori e/o nella ripartizione delle quote di rischio vengono tempestivamente comunicate all'ENAC.

6. Le condizioni e le clausole della polizza non possono limitare l'obbligo in capo agli operatori aeronautici di ottemperare ai requisiti minimi imposti dal Regolamento; a tal fine, in caso di divergenza tra gli elementi della polizza e quelli contenuti nel certificato di assicurazione depositato, prevalgono questi ultimi.

Art. 6*Adempimenti*

1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili rispettano i requisiti minimi assicurativi stabiliti dal Regolamento (CE) 785/2004 e s.m.i. e osservano i seguenti adempimenti:

- a) le imprese che richiedono una licenza di trasporto aereo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008 depositano presso l'ENAC il certificato di assicurazione dell'aeromobile che intendono impiegare;
- b) i titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'ENAC, in caso di utilizzo di aeromobili in wet lease-in (lessee), per ottenere la relativa autorizzazione, depositano il certificato di assicurazione di propria pertinenza. Depositano, altresì, il certificato di assicurazione del lessor;
- c) i vettori aerei non comunitari, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto aereo, per i voli di linea e non di linea, depositano il certificato di assicurazione presso l'ENAC;
- d) resta impregiudicato l'obbligo di tenere a bordo il certificato assicurativo, ai sensi dell'art. 771 c. nav.

2. I vettori e gli esercenti di aeromobili sono tenuti ad avere una copertura assicurativa in corso di validità e la relativa certificazione viene, prima di ogni scadenza, tempestivamente rinnovata e nuovamente depositata, nei casi sopra previsti, presso l'ENAC.

Art. 7*Disposizioni sanzionatorie***1. Omessa assicurazione:**

- a) in caso di omessa assicurazione, al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile sul territorio nazionale, l'ENAC irroga la sanzione amministrativa da cinquantamila a centomila euro (art. 1234 c. nav.), fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni amministrative accessorie. Tale previsione si applica a tutti i vettori ed agli esercenti che utilizzano lo spazio aereo italiano;
- b) ai titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC è altresì comminato il ritiro della licenza di esercizio (art. 8, co. 4 e 5 Reg. 785/2004) nel caso in cui, a seguito del rilievo della violazione, l'ENAC riscontri che l'operatore non abbia provveduto alla stipula dell'assicurazione nei termini assegnati;
- c) nel caso di vettore o esercente comunitario o non comunitario, la questione è deferita allo Stato competente, ossia allo Stato che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo, ovvero, se esercente, allo Stato in cui è immatricolato l'aeromobile interessato.

2. Mancata esibizione del certificato di assicurazione:

- a) al titolare di una licenza rilasciata dall'ENAC che, pur avendo contratto l'assicurazione obbligatoria, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro;
- b) al vettore titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione obbligatoria, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro;
- c) al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro.

3. Mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi:

- a) al titolare di una licenza rilasciata dall'ENAC o all'esercente di un aeromobile immatricolato in Italia che non rispetta i requisiti minimi assicurativi stabiliti dal Regolamento, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a

sessantamila euro. Ai suddetti vettori può, altresì, essere comminata la sospensione della licenza di esercizio (art. 8, co. 4 e 5 Reg. 785/2004) nel caso in cui, a seguito del rilievo della violazione, l'ENAC riscontri che l'operatore non abbia provveduto all'adeguamento dell'assicurazione nei termini assegnati;

- b) al vettore o all'esercente comunitario che non rispetta i requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento (CE) n 785/2004, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro;
- c) nel caso di vettore o esercente comunitario, la questione è deferita allo Stato membro competente, ossia allo Stato membro che abbia rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo ovvero, se esercente, allo Stato membro in cui sia immatricolato l'aeromobile interessato per l'adozione delle misure di competenza;
- d) nel caso di vettore o esercente non comunitario che non rispetta i requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro ed altresì la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano fino alla regolarizzazione del contratto di assicurazione con i suddetti requisiti minimi. Della questione viene altresì informato lo Stato competente.

4. Infrazioni reiterate:

In caso di reiterazione delle violazioni suelencate da parte dello stesso vettore od esercente di aeromobile, nel corso di un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la precedente infrazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino al triplo.

L'ENAC valuta altresì l'opportunità di procedere alla revoca della licenza di esercizio.

5. Divieto di decollo:

L'ENAC, ove ritenga che non siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento, vieta il decollo all'aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente dell'aeromobile interessato non abbia presentato la prova di una adeguata copertura assicurativa a norma del Regolamento (combinato disposto art. 8, c. 7 del Reg. 785/04 e art. 798 c. nav.).

6. Aggiornamento degli importi delle sanzioni:

A norma dell'art. 7 del d.lgs. 197/2007, gli importi delle sanzioni sopra elencate sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente, da determinarsi con Decreto del Ministro

della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 8

Disposizioni abrogative

1. Il presente Regolamento abroga la Circolare EAL 17 A del 21/12/2011 "Attuazione del Regolamento (CE) 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio".

Art. 9

Modifica allegati

1. Gli allegati al presente regolamento possono essere modificati, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 10

Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.

ALLEGATI

- Modello A versione italiana;
- Model A English version;
- Modello B versione italiana;
- Model B English version.

MODELLO A

(Carta Intestata della Compagnia Assicuratrice)

(Dati della Compagnia: indirizzo, tel., fax, e-mail, etc.)

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Della Responsabilità Civile del vettore aereo e/o dell'esercente di aeromobili
ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004 e s.m.i.

Con il presente documento la società _____,
(nome)

in qualità di Compagnia Assicuratrice, regolarmente autorizzata dalla competente Autorità Nazionale
di _____, certifica di aver stipulato la/e seguente/i polizza/e:
(Stato)

Polizza/e n.	
Contraente	
Assicurato	
Durata	dal: _____ al: _____
Limiti Geografici	
Aeromobile	Tipo: _____
	Marca di registrazione: _____
	MTOM (Kg.): _____ Posti passeggero: _____ come previsto nel manuale di volo
	Uso: _____

Coassicurazione

Sì
No

In caso di coassicurazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del presente Regolamento, l'impresa di assicurazione individuata come incaricata garantisce che la copertura assicurativa è pari al 100% del rischio assicurato e si impegna a produrre, nel termine di cinque giorni dalla presentazione del Modello, l'elenco delle imprese che hanno assunto il rischio, nonché le relative quote di riparto del rischio assicurato all'indirizzo pec protocollo@pec.enac.gov.it.

La/e polizza/e include/includono, tra le altre, le garanzie relative alla responsabilità civile dell'assicurato nei confronti di terzi passeggeri, bagagli e merci trasportate, comprese quelle per i danni derivanti da guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell'aeromobile e insurrezione civile. Tutto ciò viene garantito nei termini e modi previsti dalle specifiche condizioni di copertura di detti rischi. La/e sopra richiamata/e polizza/e è/sono conforme/i al Regolamento (CE) n. 785/2004 e s.m.i. e rispetta/rispettano le somme minime di legge così come di seguito specificate:

DSP (Specificare)	per ciascun aeromobile, per ciascun avvenimento, riguardo la responsabilità civile verso terzi per danni a persone (per il caso di morte e/o lesioni personali) e/o cose; da considerarsi quale sotto-limite per ciascun avvenimento ed in aggregato annuo di polizza per i rischi guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell'aeromobile e insurrezione civile
DSP (Specificare)	per ciascun passeggero, per il caso di morte e/o lesioni personali

Luogo e data.....

Timbro della Compagnia Assicuratrice

Nome, Qualifica del Responsabile

Firma del Responsabile

MODEL A

Insurance Company
(Headed paper)

INSURANCE CERTIFICATE

Address
Ph.
Fax.
e.mail

Air Carriers Aviation Liabilities pursuant to E.U. Regulation 785/2004 e s.m.c.

This is to certify that, in our capacity as Insurer, we duly authorized by the competent national Authority of (State)_____ have placed insurance policy nr(s)_____ of aviation specific liability insurance in respect of passengers, baggage, cargo and third parties as follows when operating within, into and out of Italy:

Policy/ies nr.(s)	
Policy holder	
Insured	
Policy period	starting: _____ ending: _____
Geographical limitation	
Insured Airline	Type: _____
	Trademark: _____
	MTOM (Kg.): _____ Passenger seats: _____ As required by the flight manual
	Use: _____

Co-Insurance

Yes
No

In case of co-insurance, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 3, of this Regulation, the insurance company identified as the appointed insurer guarantees that the insurance coverage is equal to 100% of the insured risk and undertakes to provide, within five days of the submission of the Model, the list of companies that have assumed the risk, along with the corresponding shares of the insured risk, to the PEC address protocollo@pec.enac.gov.it.

The policy(ies) include, among others, coverage for the insured's civil liability towards third-party passengers, baggage, and cargo being transported, including coverage for damages resulting from war, terrorism, aircraft piracy, sabotage, illegal hijacking, and civil insurrection. All of this is covered under the terms and conditions specified in the coverage provisions for these risks. The above-mentioned policy(ies) comply with Regulation (EC) No. 785/2004 and its subsequent amendments, and meet the minimum legal requirements as outlined below:

SDR (To be specified)	For each aircraft, for each event, regarding civil liability towards third parties for damage to persons (in the case of death and/or personal injury) and/or property; to be considered as a sub-limit for each event and in the annual
-----------------------	--

Date,

Stamp of the Insurance Company

Name, title of the responsible person

Signature of the responsible person

MODELLO B

(Carta Intestata dell'Intermediario di assicurazione)
(Dati dell'Intermediario: indirizzo, tel., fax, e-mail, etc.)

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Della Responsabilità Civile del vettore aereo e/o dell'esercente di aeromobili
ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004 e s.m.i.

Con il presente documento la società _____,
(nome)

in qualità di Intermediario di assicurazione (broker), regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi nonché autorizzato dalla competente Autorità Nazionale di _____, certifica di aver intermediato la stipula della/e seguenti polizza/e

(Stato)

n. _____ emessa dalla/e società di assicurazione _____ regolarmente autorizzata dall'IVASS e di emettere il presente certificato in nome e per conto della/e società di assicurazione che tal scopo hanno fornito apposita autorizzazione

Polizza/e n.	
Compagnia/e assicurativa/e	
Contraente	
Assicurato	
Durata	dal: al:
Limiti Geografici	
Aeromobile:	Tipo:
	Marca di registrazione:
	MTOM (Kg.): Posti passeggero: come previsto nel manuale di volo
	Uso:

Coassicurazione

Sì
No

In caso di Coassicurazione, inserire le relative quote di riparto del rischio assicurato:

[illegible]

Totale:	
---------	--

La/e polizza/e include/includono, tra le altre, le garanzie relative alla responsabilità civile dell'assicurato nei confronti di terzi passeggeri, bagagli e merci trasportate, comprese quelle per i danni derivanti da guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell'aeromobile e insurrezione civile. Tutto ciò viene garantito nei termini e modi previsti dalle specifiche condizioni di copertura di detti rischi. La/e sopra richiamata/e polizza/e è/sono conforme/i al Regolamento (CE) n. 785/2004 e s.m.i. e rispetta/rispettano le somme minime di legge così come di seguito specificate:

DSP (<i>Specificare</i>)	per ciascun aeromobile, per ciascun avvenimento, riguardo la responsabilità civile verso terzi per danni a persone (per il caso di morte e/o lesioni personali) e/o cose; da considerarsi quale sotto-limite per ciascun avvenimento ed in aggregato annuo di polizza per i rischi guerra, terrorismo pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell'aeromobile e insurrezione civile
DSP (<i>Specificare</i>)	per ciascun passeggero, per il caso di morte e/o lesioni personali
DSP (<i>Specificare</i>)	per ciascun passeggero per danni al bagaglio nelle operazioni commerciali
DSP (<i>Specificare</i>)	per Kg., per danni alle merci trasportate nelle operazioni commerciali

Qualora si verificasse un'interruzione o una modifica della/e predetta/e copertura/e assicurativa/e prima della scadenza contrattuale della/e stessa/e, l'Intermediario di assicurazione (broker) comunicherà all'ENAC l'interruzione o la modifica del/i contratto/i.

Fermo quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 785/2004 e s.m.i. e dell'art. 798 del Codice della Navigazione, si certifica inoltre che la/e summenzionata/e polizza/e rispetta/rispettano il Regolamento (CE) ed il Codice della Navigazione stessi.

Luogo e data.....

Timbro dell'Intermediario assicurativo

Nome, Qualifica del Responsabile

Firma del Responsabile

Lista degli aeromobili assicurati

[illegible]

Luogo e data.....

Timbro dell'Intermediario assicurativo

Nome, Qualifica del Responsabile

Firma del Responsabile

MODEL B

Insurance Booker
(Headed paper)

INSURANCE CERTIFICATE

Address
Ph.
Fax.
e.mail

Air Carriers Aviation Liabilities pursuant to E.U. Regulation 785/2004 e s.m.c.

This is to certify that, in our capacity as Insurer Broker, regularly registered in the Single Register of Insurance Intermediaries and authorized by the competent National Authority of (State) _____ negotiated the following insurance policy(ies) no. _____ issued by Insurance Company(ies) _____ which have been regularly authorized by IVASS and to issue this certificate in the name and on behalf of the insurance company(ies) that have provided specific authorization for this purpose _____

Policy/ies nr.(s)	
Policy holder	
Insured	
Policy period	starting: _____ ending: _____
Geographical limitation	
Insured Airline	Type: _____
	Trademark: _____
	MTOM (Kg.): _____ Passenger seats: _____ As required by the flight manual
	Use: _____

Co-Insurance

Yes
No

In case of Co-Insurance, enter the respective shares of the insured risk:

Insurance company	Share of the insured risk.	Company's headquarters (Country)

Total:	
--------	--

The policy(ies) include, among others, coverage for the insured's civil liability towards third-party passengers, baggage, and cargo being transported, including coverage for damages resulting from war, terrorism, aircraft piracy, sabotage, illegal hijacking, and civil insurrection. All of this is covered under the terms and conditions specified in the coverage provisions for these risks. The above-mentioned policy(ies) comply with Regulation (EC) No. 785/2004 and its subsequent amendments, and meet the minimum legal requirements as outlined below:

SDR <i>(To be specified)</i>	For each aircraft, for each event, regarding civil liability towards third parties for damage to persons (in the case of death and/or personal injury) and/or property; to be considered as a sub-limit for each event and in the annual aggregate policy limit for the risks of war, terrorism, aircraft piracy, sabotage, illegal hijacking, and civil insurrection
SDR <i>(To be specified)</i>	For each passenger, in the case of death and/or personal injury
SDR <i>(To be specified)</i>	For each passenger, for baggage damage during commercial operations
SDR <i>(To be specified)</i>	For kg., for damage to goods transported during commercial operations

In the event of an interruption or modification of the aforementioned insurance coverage(s) before the contractual expiration date, the Insurance Broker will promptly notify ENAC of the interruption or modification of the contract(s).

Notwithstanding the above, pursuant to and for the purposes of Regulation (EC) No. 785/2004 and its subsequent amendments, as well as Article 798 of the Navigation Code, it is also certified that the above-mentioned policy(ies) comply with both the Regulation (EC) and the Navigation Code.

Date.

Stamp of the Insurance Broker

Name, title of the responsible person

Signature of the responsible person

List of insured aircraft

[illegible]

Date,

Stamp of the Insurance Broker
Name, title of the responsible person
Signature of the responsible person
